

**ISSN 1127-8579**

**Pubblicato dal 12/06/2017**

**All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/39413-le-domande-nuove-nella-dinamica-dell-esame-incrociato>**

**Autore: Paoletti Alessandro**

**Le "domande nuove" nella dinamica dell'esame incrociato**

# LE “DOMANDE NUOVE” NELLA DINAMICA DELL'ESAME INCROCIATO

di Alessandro Paoletti

## *Sommario:*

I.) Breve premessa (d'intenti); II.) Le “domande nuove”, la loro ammissibilità nel controesame e le «nuove domande» del riesame; III.) Cosa succede dopo il riesame? È possibile un nuovo controesame?

### **I.) Breve premessa (d'intenti).**

Il presente elaborato trae origine da alcuni interrogativi che scaturirono in seguito ad un confronto informale, avvenuto qualche tempo addietro, tra due colleghi appassionati di diritto penale, sostanziale e procedurale.

L'idea (e l'interessante sfida intellettuale che vi stava dietro) era quella di cercare una risposta ai summenzionati quesiti – di natura molto pratica, involgendo la dinamica tipica della fase dibattimentale del processo penale – solo ed esclusivamente attraverso l'interpretazione del codice di rito vigente, senza sfruttare gli appigli forniti da eventuali stratificazioni interpretative giurisprudenziali. Solo la norma e gli strumenti ermeneutici a disposizione del giurista; le uniche “armi” davvero imprescindibili dell'avvocato difensore.

Accolta la sfida, quello che segue rappresenta il tentativo di dare risposta alle due domande che sortirono in quell'occasione:

1. I limiti insiti alla sotto-fase del c.d. *riesame*, le “domande nuove” e la loro ammissibilità;
2. La sussistenza di un diritto della parte ad un nuovo *contro-esame* sulle eventuali “domande nuove” formulate in precedenza da altra parte processuale.

### **II.) Le “domande nuove”, la loro ammissibilità *nel* controesame e le «nuove domande» *del* riesame.**

«Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti in condizioni di parità»; «Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova». Così recitano, rispettivamente, i commi secondo e quarto dell'art. 111 Cost.; commi introdotti per mezzo della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in attuazione di quel modello di accertamento e repressione dell'illecito penale che è stato suggestivamente definito “Giusto processo”.

Già ad una prima lettura si può infatti cogliere il segnale della volontà di attribuire alle parti, in rapporto di contrapposizione paritaria (o, quantomeno, tendenzialmente paritaria), un ruolo sicuramente principale e imprescindibile con riferimento alla materia

della prova penale. Non è un caso che l'art. 190 del codice di rito affidi esclusivamente ad esse – salvo eccezioni che devono essere espressamente previste per legge – il potere di *richiedere l'ammissione della prova* all'interno del procedimento; il che implica il prodromico potere di ricerca delle fonti ed il privilegio del primo contatto con l'informazione conoscitiva di cui queste ultime sono portatrici<sup>1</sup>.

L'opzione per il metodo dialettico di formazione della prova appare peraltro chiaramente ravvisabile già nelle disposizioni del Codice relative all'assunzione della prova dichiarativa (testimonianza, esame delle parti, escussione dei periti e consulenti tecnici), ossia nella scelta, operata dal legislatore delegato del 1987, del c.d. esame incrociato quale strumento di maggiore garanzia per un corretto accertamento processuale.

L'esame incrociato, sottoponendo il dichiarante a domande che sono formulate direttamente delle parti, le quali ultime – in quanto portatrici di interessi confliggenti – cercheranno inevitabilmente di fornire ricostruzioni dei fatti tra loro incompatibili (totalmente od anche solo parzialmente), garantisce infatti che l'elemento di prova sia vagliato dal giudice sia sotto il profilo della attendibilità e congruità obiettiva del narrato che sotto quello della credibilità ed affidabilità soggettiva della fonte.

Le disposizioni cui il sistema processuale fa riferimento per disciplinare l'istituto in parola sono quelle degli artt. 498 e 499 c.p.p., la prima delle quali ha cura di distinguere, nei suoi prime tre commi, tre fasi topiche di tale metodo di assunzione della prova: esame diretto, contoesame e riesame.

L'**esame diretto** viene posto in essere, come ben può essere ricavato dal comma primo dell'art. 498 c.p.p., dalla parte «che ha chiesto l'assunzione della prova» ed ha quindi ottenuto l'ammissione del relativo mezzo probatorio, ossia dalla parte che, già nella fase degli atti preliminari al dibattimento, ha avuto cura di depositare tempestivamente la c.d. lista-testi di cui all'art. 468 c.p.p., in cui ha inoltre elencato «*le circostanze su cui deve vertere l'esame*».

Il summenzionato primo momento della *cross examination* ha dunque la funzione di apportare al processo elementi dimostrativi che corroborino la tesi – che verrà poi disvelata attraverso l'esposizione delle rispettive conclusioni – di colui che ha chiesto l'ammissione al dibattimento di quella specifica prova.

---

<sup>1</sup> La “scommessa” sul metodo dialettico, fatta dall'ordinamento con l'introduzione del codice di procedura penale del 1988 e – con ancor più rilevanza – con la ricordata introduzione nella Carta fondamentale dei principi del “Giusto processo”, si spinge fino al punto di affidare alle parte stesse il potere di distruggere materialmente la fonte di prova e di consentire l'ingresso nel fascicolo dibattimentale dell'elemento conoscitivo raccolto senza l'intervento del Giudice per le Indagini preliminari. Il riferimento è infatti alla disciplina degli accertamenti tecnici irripetibili di cui all'art. 360 c.p.p. (da leggersi in uno con la disposizione dell'art. 117 disp. att. c.p.p. e con quella dell'art. 431, lett. c) c.p.p.), i quali, purché sia rigorosamente rispettato il principio del contraddittorio e salvo il limite – peraltro derogabile in presenza del requisito della cosiddetta “indifferibilità” – della riserva di incidente probatorio, consentono l'acquisizione al procedimento del dato informativo senza che il soggetto con funzione giudicante venga in contatto con la fonte.

Si è anticipato poco sopra che la parte che è chiamata ad effettuare l'esame diretto è quella che ha previamente esplicitato le «*circostanze su cui deve vertere l'esame*» (art. 468 c.p.p.). V'è al riguardo da specificare che detto adempimento costituisce, oltre ad un elemento necessario ai fini formali, un dato importante anche sotto il profilo sostanziale. Esso consente infatti quella valutazione che, ai sensi dell'art. 190 c.p.p., il giudice è chiamato ad esprimere riguardo all'ammissibilità o meno del mezzo di prova richiesto dalla parte.

Recita infatti la norma da ultimo citata, al comma primo: «Le prove sono ammesse a richiesta di parte. Il giudice provvede senza ritardo con ordinanza *escludendo le prove vietate dalla legge e quelle che manifestamente sono superflue o irrilevanti*». Il giudizio di superfluità o di irrilevanza, ancorché la norma faccia riferimento ad una deliberazione meramente sommaria<sup>2</sup>, non potrebbe difatti essere compiuto se il giudice non fosse posto nelle condizioni di conoscere – seppur per sommi capi<sup>3</sup> – su quali questioni e/o tematiche quel soggetto che la parte ha indicato nella lista *ex art. 468 c.p.p.* dovrà essere chiamato a deporre. Sulla base delle predette circostanze, poi, potrà essere eventualmente richiesta l'ammissione di una “prova contraria” da parte di una delle contrapposte parti processuali.

Da un punto di vista strettamente connesso con la dinamica dialettica dell'esame incrociato, infine, l'indicazione delle predette circostanze rileverà quale fattore funzionale a delimitare (seppur in maniera *lata*) il perimetro entro cui potranno essere formulate le domande in sede di esame diretto della fonte citata. La bontà di questo assunto si rinviene, infatti, dall'inaccettabile effetto di *interpretatio abrogans* delle disposizioni di cui agli artt. 190 e 495 c.p.p. che deriverebbe se alla parte che procede all'esame diretto fosse concesso di trascinare i limiti di pertinenza, rilevanza ed occorrenza da essa stessa segnalati al giudice ai fini dell'ammissione della prova, con conseguente vanificazione della stessa funzione giudiziale di filtro rispetto all'introduzione indiscriminata e ridondante di materiale conoscitivo all'interno del processo.

L'art. 498 c.p.p. prosegue, al secondo comma, specificando che «successivamente [all'esame diretto] altre domande possono essere rivolte dalle parti che non hanno chiesto l'esame, secondo l'ordine indicato nell'art. 496»; è la fase del c.d. **controesame**, svolta da quelle parti che hanno un interesse contrario a quello di colui che ha domandato l'ammissione della prova dichiarativa, la cui funzione precipua è quella di minare la forza persuasiva degli argomenti antagonisti portati all'attenzione del giudice con le risposte date dal dichiarante nel corso dell'esame diretto.

---

<sup>2</sup> Si ricava ciò dall'uso dell'avverbio di maniera «manifestamente» anteposto agli aggettivi “superflua” e “irrilevante” che caratterizzano il modo di essere della prova da escludere.

<sup>3</sup> Si noti, infatti, che la disposizione dell'art. 468 c.p.p. fa riferimento all'indicazione delle «circostanze su cui deve vertere l'esame». Non richiede dunque né una puntuale elencazione delle domande che la parte richiedente intenderà formulare in sede di assunzione della prova né una descrizione anticipata dell'elemento di prova ricavabile dalla fonte stessa.

L'interrogativo che sorge con riferimento a questa sotto-fase della *cross examination* riguarda principalmente i limiti che sono posti alla libertà di indagine che è lasciata al contro-esaminatore. Nella specie, colui che porge le domande nel controesame deve rispettare pedissequamente il “perimetro” costituito dalle « circostanze » indicate dalla parte che ha chiesto la citazione del dichiarante, ovvero gli è consentito un più ampio margine euristico?

A far luce su detto interrogativo potrebbe invero soccorrere l'interpretazione sistematica delle disposizioni che regolano l'esame incrociato rispetto alle disposizioni del Libro III del Codice di procedura, dedicate alla materia delle prove e riconosciute pacificamente quali componenti primarie di quella che è stata da autorevolissimi autori definita la “parte generale” del rito penale. Appare dunque significativo accedere ad una lettura combinata dell'art. 498 c.p.p. con gli artt. 187, 192 comma primo e 194 c.p.p., i quali rispettivamente stabiliscono l'oggetto della prova penale, il principio generale che deve guidare la valutazione giudiziale delle prove stesse e, infine, i limiti che sono posti alla ricerca di informazioni attraverso il mezzo della testimonianza<sup>4</sup>.

Ai sensi dell'art. 192, comma primo c.p.p., «*il giudice valuta la prova dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati*». Espressione di detto principio generale è il disposto dell'art. 546, comma 1, lett. e) c.p.p., a mente del quale viene imposto al magistrato giudicante di argomentare in sentenza circa «*le prove poste a base della decisione stessa e l'enunciazione delle ragioni per le quali [questi] ritiene non attendibili le prove contrarie*».

Il Codice, pertanto, non sottace la necessità che della prova dichiarativa introdotta nel processo il giudice esprima – ponendolo pure per iscritto – un apprezzamento in punto di attendibilità, ossia operi, più in generale, un vaglio critico circa l'idoneità del complesso delle informazioni acquisite durante l'istruttoria a fondare (ovvero a non fondare) la decisione sul fatto di reato.

Dal canto proprio, è lo stesso art. 187 c.p.p. ad estendere l'oggetto della prova – ovverosia, la materia indagabile nell'ambito del procedimento penale – ai «*fatti dai quali dipende l'applicazione di norme processuali*»; dunque, se rapportato ai succitati artt. 192 e 546, lett. e) c.p.p., a quei fatti che consentono di apprestare una valutazione razionale circa l'attendibilità delle informazioni ricavabili da una determinata fonte dichiarativa.

Ma vi è di più. L'art. 194, comma secondo c.p.p., disciplinando i limiti cui l'indagine conoscitiva attuata attraverso il mezzo dell'esame testimoniale deve sottostare, espressamente consente che essa si estenda anche a quelle «*circostanze il cui accertamento è necessario per valutar[e] la credibilità [del dichiarante]*».

---

<sup>4</sup> La disposizione da ultimo citata, ancorché riferita allo specifico mezzo di prova della testimonianza, contribuisce invero a delineare il modello generale della prova dichiarativa. Rimandi all'art. 194 c.p.p., o – più latamente – all'escussione dei testimoni, si rinvengono infatti anche in tema di esame delle parti (art. 209 c.p.p.) e di escussione delle fonti peritali e dei consulenti tecnici delle parti (art. 501 c.p.p.).

Sebbene dunque il controesame non debba essere in alcun modo considerato una sorta di “zona franca” attraverso cui consentire l'ingresso nel processo a temi di prova avulsi da ogni tipo di connessione con le «circostanze» in riferimento alle quali il mezzo di prova è stato ritenuto preliminarmente ammissibile<sup>5</sup>, lo stesso ordinamento processuale lascia alla parte che attua il c.d. controesame una maggiore libertà d'indagine rispetto a quella che ha chiesto ed ottenuto l'ammissione del mezzo di prova.

Dal complesso delle disposizioni succitate ben si comprende, infatti, come lo strumento del controesame, proprio in ragione della sua funzione tipica di attuazione del principio costituzionale del contraddittorio *nella* formazione della prova (principio che può ritenersi compiutamente realizzato soltanto nella misura in cui si consente alle parti di testare direttamente la capacità dimostrativa posseduta dalle informazioni ricavabili da una determinata fonte di prova), sia stato dallo stesso legislatore delegato escogitato al fine di comprendere nel suo oggetto sia fatti che presentano una necessaria correlazione (diretta o indiretta) con le «circostanze» indicate nella c.d. lista-testi depositata dalla parte che ha chiesto la citazione del dichiarante, avendo l'approfondimento su detti aspetti l'intento di dimostrare che esistono elementi idonei a confutare la ricostruzione prospettata dalla parte che ha compiuto l'esame diretto, sia fatti ulteriori<sup>6</sup>, rilevanti invece ai fini di una concreta verifica della credibilità della fonte ovvero dell'attendibilità del dato conoscitivo da essa espresso con la propria deposizione.

Se quanto sopra è corretto, allora, non appare fuori luogo concludere sul punto esprimendo parere favorevole rispetto alla possibilità che nel controesame siano legittimamente poste “domande nuove” (da intendersi questa locuzione, non nel suo significato letterale di proposizioni interrogative coniate *ex novo*, bensì quale

<sup>5</sup> Ove si accedesse ad una simile interpretazione, si riscontrerebbe un effetto tale per cui ne rimarrebbero frustrate tutte quelle disposizioni che contribuiscono a determinare il contenuto del c.d. onere *formale* della prova, posto dal sistema processuale in capo a ciascuna delle parti coinvolte nel processo penale. Si consideri, ad esempio, la sanzione dell'inammissibilità delle successive richieste di prova, comminata dal succitato art. 468, comma 1 c.p.p. nel caso in cui non venisse adempiuto l'onere di provvedere al deposito, nei sette giorni liberi antecedenti la prima udienza dibattimentale, delle c.d. liste-testi. *Quid iuris* se a colui che non avesse – negligenemente o, peggio, maliziosamente – depositato nei termini la suddetta lista-testi *ex* art. 468 c.p.p. fosse consentito utilizzare il momento del controesame quale *passe-partout* per introdurre nuovi “temi di prova” (nel senso di tematica indipendente da tutte quelle altre tematiche che possono considerarsi racchiuse nell'ambito delineato dalle «circostanze» indicate dalla parte che ha chiesto l'ammissione della prova dichiarativa) non considerati dal giudice ai fini della delibazione *ex* artt. 190 e 495 c.p.p. nonché sconosciuti – sino al momento dell'escussione dibattimentale stessa – a tutti gli altri soggetti del procedimento? L'ipotetico protagonista dell'esempio appena esposto si vedrebbe, ad un tempo, esente dalla predetta sanzione processuale dell'inammissibilità – la quale avrebbe invece dovuto colpire proprio la testimonianza avente ad oggetto quelle specifiche, inedite, circostanze d'esame – ed avvantaggiato illegittimamente dall'impossibilità sostanziale di subire un contraddittorio effettivo sui propri argomenti, risultando infatti quest'ultimi introdotti nel processo “a sorpresa”.

<sup>6</sup> l'espressione è da intendersi riferita a tutti quei fatti che non presentano un qualche legame con le circostanze di cui all'art. 468, co. 1 c.p.p., ma che tuttavia consentono quel vaglio opportuno di credibilità (soggettiva) della fonte e di affidabilità obiettiva delle informazioni da questa ricavabili a cui aspira l'opzione per il metodo dell'esame incrociato.

espressione di un'indagine conoscitiva che fuoriesce dagli argini rappresentati dalle «*circostanze su cui deve vertere l'esame*» di cui all'art. 468, co. 1 c.p.p.), sempre che queste siano finalizzate a dimostrare la scarsa credibilità del dichiarante ovvero l'incoerenza oggettiva e/o l'imprecisione del narrato; pena l'inammissibile frustrazione dell'onere formale della prova che è posto in capo a ciascuna parte.

Il terzo comma dell'art. 498 c.p.p., a conclusione della descrizione dei momenti in cui è astrattamente suddivisibile l'esame incrociato, specifica che: «chi ha chiesto l'esame può proporre *nuove domande*». Si tratta della sotto-fase che comunemente è chiamata “**riesame**”.

Uno dei nodi più significativi che il costrutto normativo pone è caratterizzato proprio dall'utilizzo della espressione porre «nuove domande» quale facoltà riconosciuta alla parte che ha «chiesto l'esame».

Se infatti le «nuove domande» che possono essere poste in sede di riesame assumessero il medesimo significato delle “domande nuove” di cui sopra, allora le due funzioni di *discovery* rispetto alle altre parti processuali (artt. 468, co. 1 e 493, co. 2 c.p.p.) e di filtro preliminare in punto di pertinenza, occorrenza e rilevanza di cui è incaricato il giudice *ex art. 495 c.p.p.* rimarrebbero – per espressa previsione normativa – frustrate nella sostanza, non avendo più senso imporre, a pena di inammissibilità, che la parte intenzionata ad avvalersi della prova rappresentativa definisca le tematiche che per mezzo di essa intenderà trattare già nel corso degli atti preliminari al dibattimento.

Valgono al riguardo le argomentazioni spese sopra descrivendo la capacità euristica dell'esame diretto. Tra le interpretazioni possibili del dettato dell'art. 498, co. 3 c.p.p., infatti, non può certo avallarsi una ricostruzione ermeneutica che costituisca *interpretatio abrogans* degli artt. 190 e 495 c.p.p. e della funzione di filtro (ancorché sommario) in punto di ammissibilità della prova attribuita da questi all'organo giudicante.

Pare dunque da reputarsi che il concetto di «nuove domande», richiamato dall'art. 498, co. 3 c.p.p., non costituisca l'omologo delle “domande nuove” oggetto del presente elaborato e dei quesiti a cui si tenta di dare risposta.

Rimane tuttavia da chiedersi se la prima locuzione possa eventualmente comprendere in sé la seconda. Per meglio dire, l'interrogativo che residua ancora sul punto è se, nel momento in cui – per ipotesi – il riesame fosse preceduto da un controesame di tipo “estensivo” (nel senso sopra specificato), per cui, ai fini della credibilità della fonte o dell'affidabilità obiettiva della ricostruzione emergente in seguito all'esame diretto, si fosse allargato l'oggetto tematico della prova a fatti che non sono collegati con le originarie circostanze *ex art. 468, co. 1 c.p.p.*, alla parte che ha effettuato l'esame diretto e che decide di compiere il riesame possa o meno considerarsi consentito porgere anche delle eventuali “domande nuove”.

La risposta potrebbe invero rinvenirsi nello stesso principio generale del contraddittorio *nella* formazione della prova (art. 111, co. 4 Cost.), quale principio cardine del sistema accusatorio che deve orientare l'interpretazione di tutte le disposizioni del Codice di rito, calato nella funzione che è tipica dello strumento del riesame, ossia consentire a colui che ha introdotto il mezzo probatorio (e che ha subito l'azione demolitiva del controesame) di “recuperare la prova”, cercando di chiarire le eventuali incongruenze che il secondo momento teorico della *cross examination* ha evidenziato.

Se quanto sopra corrisponde al vero, allora, non si può non riconoscere legittimità alla possibilità che, nell'ambito del c.d. riesame, l'interrogante ponga alla fonte di prova domande che non siano connesse con le (originarie) circostanze indicate nella lista-testi ex art. 468 c.p.p., sempreché dette “domande nuove” siano funzionali (e si limitino) a fornire un'idonea spiegazione rispetto ai nodi critici – relativi alla scarsa credibilità del dichiarante ovvero alle contraddizioni che mostrerebbe il narrato – sollevati durante il controesame.

Negare siffatta possibilità significherebbe infatti non consentire l'attuazione di un pieno contraddittorio sulla prova dichiarativa, la quale, proprio per l'alto numero di variabili che sono coinvolte nella sua assunzione (capacità fisiologica di ricordare della fonte, suggestionabilità, imbarazzo od emozione del dichiarante, eventuali interessi nel procedimento, ecc.), necessita che sia compiuto un completo scrutinio della solidità del dato informativo portato nel processo. Poiché, dunque, come rilevato appresso, appare opportuno che al contro-esaminante sia consentito porre domande che vertano su «circostanze il cui accertamento è necessario per valutar[e] la credibilità» del dichiarante ovvero l'affidabilità obiettiva dell'informazione stessa (cfr. artt. 187 co. 2, 192 co. 1, 194, co. 2, 498 co. 2 e 546 lett. e) c.p.p.), altrettanto doveroso è che alla parte che ha introdotto la prova e che decide di utilizzare il “riesame” sia lasciata la libertà di porre quesiti atti a far luce sulla (effettiva) credibilità del dichiarante e (reale) fondatezza della deposizione.

Dal carattere “eventuale” del riesame, così definito poiché detto strumento può essere utilizzato solo ove una delle parti – diverse da quella che ha introdotto la prova e portatrici di un interesse antagonista rispetto a quest'ultima – effettui il c.d. controesame<sup>7</sup>, nonché dal divieto (originario e implicito) che è posto in capo a colui che ha introdotto la prova, ossia di estendere *tout court* la tematica probatoria oltre le circostanze indicate nella propria lista *ex art. 468 c.p.p.* (v. in proposito quanto specificato *supra*, con riferimento ai limiti dell'esame diretto), si ricava, peraltro, il limite che è posto alla formulazione di “domande nuove” in sede di riesame. Queste,

<sup>7</sup> La tesi si dimostra facilmente facendo leva sulla *consecutio* ricreata dal legislatore delegato nei primi tre commi dell'art. 498 c.p.p.: «Le domande sono rivolte direttamente dal pubblico ministero o dal difensore che ha chiesto l'esame del testimone» (comma 1); «*Successivamente* altre domande possono essere rivolte dalle parti che non hanno chiesto l'esame, secondo l'ordine indicato nell'articolo 496» (comma 2); una volta espletato il controesame, «chi ha chiesto l'esame può proporre nuove domande» (comma 3).



infatti, non debbono trascinare l'argine costituito dalla necessità di riscattare la capacità persuasiva della deposizione (in punto di credibilità della fonte o di affidabilità dell'informazione; artt. 187 co. 2, 192, co. 1 e 194 co. 2 c.p.p.), pena la già paventata strumentalizzazione di una delle fasi tipiche dell'esame incrociato al fine eludere quella valutazione giudiziale in punto di ammissibilità della prova al dibattimento che è sancita dagli artt. 190 e 495 c.p.p.

Indirettamente, peraltro, la libertà di indagine che si è tentato di giustificare sin qui troverebbe conferma anche nella funzione, attribuita nel corso dell'esame incrociato al presidente del collegio giudicante (ovvero al giudice monocratico), di vigilare sulla «*pertinenza delle domande*» poste dalle parti (art. 499, co. 6 c.p.p.)<sup>8</sup>.

L'aver fatto uso di un'espressione aperta, quale quella dell'appena menzionato comma sesto dell'art. 499 c.p.p. (che richiama alla mente un concetto più generale di “oggetto della prova”)<sup>9</sup>, in luogo di un'esplicito rimando ad un giudizio di pedissequa afferenza rispetto alle «circostanze» in base alle quali è stata ammessa la prova dichiarativa, deporrebbe infatti a favore della possibilità che, proprio nel corso dell'escussione dibattimentale, l'indagine sia ampliata anche a tematiche “nuove”, necessarie ad un più ponderato giudizio circa la responsabilità penale dell'imputato ed a consentire una compiuta attuazione dei principi del “Giusto processo” (tra i quali si annovera, indubbiamente, l'idea di un contraddittorio paritario tra le parti; v. art. 111, commi 2 e 4 Cost.).

### **III.) Cosa succede dopo il riesame? È possibile un nuovo controesame?**

Chiariti i limiti euristici delle tre sotto-fasi della *cross examination*, è dunque possibile affrontare un quesito ulteriore, il quale fa perno, invero, sulla valenza descrittiva ovvero “categorica” della sequenza esame diretto- controesame- riesame, espressa dai primi tre commi dell'art. 498 c.p.p.

Chiedersi cosa succeda dopo il riesame, infatti, significa cercare di capire se, nella sostanza, quest'ultimo momento chiuda in maniera definitiva l'escussione della fonte dichiarativa, ovvero se il trittico concettuale in cui è scomponibile il metodo dell'esame incrociato costituisca piuttosto una “materia fluida”, in cui le parti contrapposte potranno prendere ripetutamente la parola – nell'ordine indicato dall'art 496 c.p.p. – ed il dichiarante potrà vedersi congedato dal giudice esclusivamente ove tutti abbiano ammesso di «*non [avere] altre domande*» da porgli.

A tal proposito, è forse possibile scorgere una risposta soddisfacente aprendo lo sguardo, nella dinamica dell'escussione dibattimentale delle fonti dichiarative, al di là

---

<sup>8</sup> Si riporta, per comodità del lettore, il testo integrale del comma sesto dell'art. 499 c.p.p.: «*Durante l'esame, il presidente, anche di ufficio, interviene per assicurare la pertinenza delle domande, la genuinità delle risposte, la lealtà dell'esame e la correttezza delle contestazioni, ordinando, se occorre, l'esibizione del verbale nella parte in cui le dichiarazioni sono state utilizzate per le contestazioni*».

<sup>9</sup> Il riferimento andrebbe invero all'intera disposizione dell'art. 187 c.p.p.

dell'interazione tra le parti e la fonte e considerando, invece, uno dei momenti in cui è lo stesso giudicante a prendere contatto diretto con quest'ultima.

Il riferimento va infatti al potere del presidente del collegio di porre domande ai dichiaranti sancito dal comma secondo dell'art. 506 c.p.p.

Recita la norma appena menzionata: *«Il presidente, anche su richiesta di altro componente del collegio, può rivolgere domande ai testimoni, ai periti, ai consulenti tecnici, alle persone indicate nell'articolo 210 ed alle parti già esaminate, solo dopo l'esame e il controesame. Resta salvo il diritto delle parti di concludere l'esame secondo l'ordine indicato negli articoli 498, commi 1 e 2, e 503, comma 2».*

Già da una prima lettura della disposizione è agevole trarre ben due elementi utili ai fini del quesito cui si tenta di dare risposta: a.) il presidente può interagire direttamente con la fonte dichiarativa «solo dopo l'esame e il controesame» ; b.) esaurita l'indagine conoscitiva portata avanti dal giudice, le parti «[hanno] diritto di concludere l'esame secondo l'ordine indicato ne[ll'] articol[o] 498, commi 1 e 2».

Il legislatore delegato, infatti, nel collocare l'intervento del giudice esattamente «dopo l'esame e il controesame»<sup>10</sup> e nell'indicare espressamente che, una volta terminato detto intervento, l'escussione debba ripartire dall'esame diretto di cui al comma primo dell'art. 498 c.p.p., esprime una chiara opzione per un contraddittorio da attuarsi in maniera piena ed esaustiva.

Se tanto è vero con riferimento all'intromissione che il giudice esercita nel corso dell'escussione dibattimentale (ipotesi che figura quale *maior*; considerata la natura eccezionale dell'intervento giudiziale stesso), a maggior ragione detta conclusione può essere ritenuta valida all'interno della dinamica dialettica che si instaura tra le (sole) parti, ove nel corso del riesame vengano formulate – appunto – delle “domande nuove” (nel senso anzidetto); ossia in quella ipotesi che, in ragione del carattere fisiologico che possiede nell'ambito del procedimento di assunzione della prova dichiarativa, costituisce sicuramente un *minor* rispetto al caso considerato dall'art. 506, co. 2 c.p.p.

Del resto, il calibro del bene giuridico “in contesa”, ovvero sia la libertà personale dell'imputato (art. 13 Cost.), ben può giustificare un eventuale allungamento delle tempistiche processuali che appaia funzionale ad una più completa valutazione della prova.

Concludendo, tutti gli elementi suesposti sembrano convergere nel senso di far ritenere legittima la possibilità che al c.d. riesame, posto in essere dalla parte che ha chiesto ed ottenuto la citazione della prova dichiarativa, faccia seguito un nuovo

---

<sup>10</sup> L'indicazione limitata alle sole sotto-fasi concettuali dell'esame diretto e del controesame deve opportunamente essere letta in maniera conforme al principio di separazione delle funzioni processuali di cui all'art. 111, co. 2 Cost. L'intervento di un giudice neutrale, infatti, che non cumuli in sé anche le differenti funzioni di inquirente o difensore, non potrà che rispettare la naturale dialettica delle parti nell'escussione della fonte. Soltanto nel momento in cui le parti hanno compiutamente esaurito (quantomeno) la prima parte del loro contraddittorio, parte costituita da tutta la sequenza di cui ai primi tre commi dell'art. 498 c.p.p., il presidente del collegio giudicante potrà prendere la parola e formulare domande al dichiarante.

controesame, potendosi dunque rinnovare la dinamica descritta dall'art. 498 c.p.p., ai suoi commi primo e secondo, sino a quando il contraddittorio non debba considerarsi esaurito.

Grazie per l'attenzione.

Avv. Alessandro Paoletti

*Per contattare l'autore:*

**STUDIO LEGALE AVV. ALESSANDRO PAOLETTI**  
Strada Massetana Romana, n. 50/A scala B, 53100 SIENA (SI)  
Tel. 377-5397830 e Fax 0577-1959127  
E-mail 1: avv.alessandropaoletti@gmail.com  
E-mail 2: avv.alessandropaoletti@mail.com  
PEC: alessandropaoletti@pcert.postecert.it